

**REGOLAMENTO
VIDEOSORVEGLIANZA PER IL COMUNE DI RAVENNA**



Sommario

Articolo 1. Inquadramento normativo	3
Articolo 2. Finalità e ambito di applicazione	3
Articolo 3. La pianificazione dei sistemi di videosorveglianza	4
Articolo 4. La sicurezza integrata	4
Articolo 5. Le misure di sicurezza dei sistemi di videosorveglianza	4
Articolo 6. Durata della conservazione delle registrazioni	5
Articolo 7. Autorizzazioni all'accesso alle immagini	5
Articolo 8. L'informativa per il trattamento dei dati personali	5

Articolo 1. Inquadramento normativo

1.1 Le operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 par. 1 n. 2 del Regolamento UE 679/2016.

1.2 È considerato dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.

1.3 L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e sicurezza pubblica.

1.4 Il presente Regolamento è stato redatto tenendo in considerazione il seguente quadro normativo:

- D.L. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38;
- Art. 54 d. lg. 18 Agosto 2000, n. 267;
- L.R. 24/2003 Regione Emilia-Romagna;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 Garante per la protezione dei dati personali;
- Circ. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012. Direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;
- Circolare del Ministero dell'interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/456.

Il presente Regolamento, nella versione attuale, non include le telecamere implementate per finalità di tutela del patrimonio dell'Ente.

Articolo 2. Finalità e ambito di applicazione

2.1. Il quadro normativo in materia di sicurezza ha attribuito ai sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza e all'ordine e alla sicurezza pubblica. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'interno. Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni attribuite sia al sindaco, quale ufficiale del Governo, sia ai comuni, rispetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana.

2.2 Il trattamento dei dati effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza deve, in ogni caso, rispettare gli oneri imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

2.3 I dati personali sono trattati a mezzo del sistema di videosorveglianza nel rispetto del principio di liceità, in esecuzione dei compiti di interesse pubblico di cui al comma 1 del presente articolo.

2.4 I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di correttezza e trasparenza, ovvero sono rese conoscibili alle persone fisiche, anche a mezzo del presente regolamento a mezzo dell'informativa di cui all'art.8, le modalità di raccolta, utilizzo, consultazione dei dati registrati dai sistemi di videosorveglianza.

2.5 Il trattamento dei dati personali a mezzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato esclusivamente per le finalità indicate al comma 1 del presente articolo.

2.6 Il trattamento dei dati personali a mezzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato nel rispetto del principio di "minimizzazione dei dati".

2.7 I sistemi di videosorveglianza utilizzati dall'Ente garantiscono la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati registrati, oltre che sistemi di cancellazione automatica come indicato all'art. 5.

2.8 I sistemi di videosorveglianza sono conformati già in origine in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati registrati sin dal momento della progettazione oltre che nell'implementazione dei sistemi stessi.

2.9 I sistemi di videosorveglianza sono realizzati garantendo un impiego di mezzi e tecnologie proporzionato alle finalità perseguite, come indicato all'art. 5.

Articolo 3. La pianificazione dei sistemi di videosorveglianza

3.1 La pianificazione dei sistemi di videosorveglianza ha la sua esclusiva origine dall'analisi e dalla consapevolezza dell'Ente delle condizioni di sicurezza del contesto territoriale e dall'eventuale constatazione di un loro particolare scadimento, determinato da fenomeni negativi non effimeri, come si evince, a titolo indicativo, dall'andamento degli indici di delittuosità presi in considerazione con riferimento alle fattispecie predatorie di maggiore allarme sociale e da un arco temporale sufficientemente significativo.

3.2 L'Ente svolge, pertanto, una valutazione preliminare in ordine alla sussistenza e alla consistenza delle risorse umane e strumentali già presenti.

3.3. L'Ente realizza una diagnosi preliminare atta a definire i fabbisogni locali, anche al fine di verificare l'adeguatezza di un sistema di videosorveglianza alle esigenze di cui al comma 1 del presente articolo.

3.4 L'Ente definisce gli obiettivi ed individua i benefici attesi dall'effettiva implementazione del sistema di videosorveglianza.

3.5 L'Ente deve stabilire la tipologia di sistema che può consentire di conseguire tali obiettivi in maniera realistica, ossia calibrando il sistema in modo da fornire risposte pertinenti ed efficaci ai fabbisogni individuati.

Articolo. 4 La sicurezza integrata

4.1 L'attuale assetto normativo in tema di sicurezza urbana impone all'Ente di pianificare le future realizzazioni degli impianti di videosorveglianza cittadina volti a tale finalità, in un quadro di integrazione e sinergia con gli Enti del territorio. Il Comune può trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali.

Articolo 5. Le misure di sicurezza dei sistemi di videosorveglianza

5.1 Fermo quanto disposto dall'art. 2 commi 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento, il Comune implementa soluzioni tecnologiche strutturate con protocolli open e/o standard allo scopo di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di videosorveglianza per le finalità di cui al precedente articolo.

5.2 L'Ente configura diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini in aderenza alle differenti e specifiche competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori con accesso a mezzo di credenziali di accesso al sistema nominative.

5.3 Ove possibile ai soggetti abilitati deve essere attentamente limitata la possibilità di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione.

5.4 L'Ente implementa sistemi di cancellazione automatica delle registrazioni, allo scadere del termine previsto.

5.5 I sistemi di videosorveglianza sono configurati in maniera tale da consentire, ai soggetti preposti ad attività manutentive, di accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

5.6 L'Ente adotta misure tecnologiche adeguate a proteggere i sistemi contro i rischi di accesso abusivo.

5.7 L'Ente adotta misure tecnologiche adeguate, anche se del caso a mezzo di tecniche crittografiche, che garantiscano i flussi di dati e immagini che sono trasmessi tramite una rete pubblica di comunicazioni.

5.8 L'Ente adotta sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici dei soggetti autorizzati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo non inferiore a sei mesi.

Articolo 6. Durata della conservazione delle registrazioni

6.1 Il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Articolo 7. Autorizzazioni all'accesso alle immagini

7.1 Il Comune autorizza formalmente al trattamento dei dati personali effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza tutti i soggetti che accedono alle immagini, in aderenza a quanto indicato all'art. 5.2.

7.2 Il Comune, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003, può assegnare specifici compiti e funzioni connesse al trattamento di dati personali effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza a soggetti, espressamente designati, che operano sotto la propria autorità.

7.3 In tutti i casi in cui soggetti esterni concorrano al trattamento di dati personali effettuato dal Comune a mezzo del sistema di videosorveglianza, questi sono individuati quali responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 8. L'informativa per il trattamento dei dati personali

8.1 Il Comune rende noto alla cittadinanza l'adozione di misure e accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del territorio e alla protezione degli individui, a mezzo di informativa per il trattamento di dati personali.

8.2 Coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza sono previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali effettuato con i sistemi di videosorveglianza a mezzo di informativa "minima" su apposita cartellonistica.